

Al
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Sviluppo e competitività
Sede
00187- ROMA

A MANO

Anticipata via pec

SETTIMA RELAZIONE ex articolo 61, comma 2, d.lgs. 270/99
("Prodi bis") recante misure per la ristrutturazione industriale di
grandi imprese in stato di insolvenza.



INDICE

I - L'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA.....	4
1.1 L'ANDAMENTO ECONOMICO DELL'IMPRESA: ottobre/novembre 2012/4	
1.2 IL RECUPERO CREDITI.....	5
1.2.1 Portafoglio crediti.....	5
1.2.2 Le azioni intraprese sul portafoglio crediti.....	5
1.3 L'ATTIVITÀ LEGALE.....	6
1.3.1 Contenzioso Fornitori, Clienti e Terzi.....	6
1.3.1.1 Cause riassunte dalle controparti.....	6
1.3.1.2 Cause sorte <i>post</i> insolvenza.....	6
1.3.1.3 Cause già promosse.....	6
1.3.1.4 Cause di opposizione allo stato passivo.....	7
1.3.1.5 Crediti finanziari infragruppo.....	9
1.3.2 Contenzioso Lavoro.....	10
1.3.2.1 Cause riassunte da controparte.....	10
1.3.2.2 Ricorsi in opposizione allo stato passivo lavoratori.....	10
1.3.2.3 Cause sorte <i>post</i> insolvenza.....	25
1.4 L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE.....	33
1.5 L'ATTIVITÀ FISCALE.....	35
1.6 IL CONTENZIOSO FISCALE.....	36
1.7 LE PARTECIPATE.....	43
1.7.1 Molisecom s.p.a.....	43
1.8 IL RAMO DIFESA.....	43
1.8.1 Eunics Lab S.r.l.....	44
1.9 GLI INTERVENTI SUL PERSONALE, I RAPPORTI SINDACALI.....	44
1.9.1 La CIGS.....	44
II - L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA.....	46
2.1 LA PROCEDURA DI CESSIONE DEL RAMO DIFESA.....	46
2.2 LO STATO PASSIVO.....	46
2.3 LE ATTIVITÀ NELL'AREA PENALE.....	47
2.4 IMMOPREGNANA.....	48
2.5 L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI CESSIONE DEI COMPLESSI AZIENDALI.....	48

I sottoscritti avv. Francesca Pace, prof. Daniela Saitta e dott. Gianluca Vidal, nella loro qualità di Commissari Straordinari della società Eutelia S.p.A. (di seguito i "C.S."), nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 primo comma del decreto legislativo 270/99, recante misure per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, con la presente settima Relazione (di seguito la "Settima Relazione") forniscono una informativa ulteriore rispetto a quanto contenuto nella Sesta Relazione, in merito all'attività svolta dal 1 ottobre 2012 al 15 novembre 2012 (per semplicità espositiva, a seconda dei casi, alcuni dati sono riferiti alla fine del mese di ottobre o novembre).



I - L'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

1.1 L'ANDAMENTO ECONOMICO DELL'IMPRESA:

ottobre/novembre 2012

L'andamento economico di Eutelia nei primi 10 mesi del 2012 non ha evidenziato scostamenti o modifiche di tendenza significativi rispetto a quanto rilevato nel periodo precedente. A partire dal mese di giugno 2012 il conto economico del periodo - di seguito rappresentato - risente degli effetti della cessione del Ramo di azienda TLC che costituiva il 94% dei ricavi. Il periodo in esame è quindi costituito dai ricavi del solo Ramo Difesa e dalla fatturazione dei servizi marginali fra i quali le locazioni.

Conto Economico Eutelia SpA In A.S. Euro/1000	31/10/2012
Ricavi	41.725
Altri Ricavi	6.794
TOTALE RICAVI	48.519
Costi per acquisti	-367
Costi per servizi	-36.747
Altri costi operativi	-1.027
VALORE AGGIUNTO	10.378
Costo Lavoro	-9.389
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	989
Ammortamenti	-8.386
Accantonamenti e svalutazioni	-64.533
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	-71.930
Oneri e proventi Finanziari	236
RISULTATO DI GESTIONE	-71.694

Fino alla cessione del Ramo TLC, avvenuta il 31 maggio, i ricavi avevano comunque mostrato una sostanziale tenuta della *customer base* che aveva garantito un valore della produzione nel semestre pari a circa 45,2 milioni di euro, contro i 27,7 milioni del primo trimestre 2012 ed i 27,1 milioni di euro del quarto trimestre 2011. Il valore della produzione, nel periodo di

riferimento, diminuisce a **3,4 milioni** imputabili per la maggior parte al Ramo Difesa.

In termini di marginalità, alla fine del mese di Ottobre 2012 la Società mostra un peggioramento del Margine Operativo Lordo (EBITDA) di periodo che risulta positivo per 1 milione di euro, contro i 1,5 milioni di euro del terzo trimestre 2012; ciò è ovvia conseguenza dell'assenza della componente TLC nella copertura dei costi generali di struttura.

1.2 IL RECUPERO CREDITI

1.2.1 Portafoglio crediti

In considerazione della brevità del periodo temporale considerato nella presente Relazione, non si segnalano modifiche di rilievo quanto alla consistenza del portafoglio crediti che rimane sostanzialmente invariato per numero di posizioni e per valore.

Al 30 settembre 2012, il portafoglio crediti constava di 24.203 posizioni pari a 131.825.753,34 euro. Al 15 novembre 2012 il portafoglio si compone di 24.133 posizioni per totali 131.038.191,05 euro.

1.2.2 Le azioni intraprese sul portafoglio crediti

Come anticipato nella precedente Relazione, si è dato seguito all'invio di diffide ad adempiere per le posizioni creditorie afferenti ai clienti attivi ceduti a Clouditalia, limitatamente, per il momento, ai crediti dal valore superiore a 50,00 euro.

Sono state altresì inviate intimazioni di pagamento anche nei confronti delle Procure per tutti gli importi senza soglia di valore.

In relazione ai clienti cessati morosi, si è proseguita l'attività di istruttoria per i nuovi affidamenti ai legali esterni, si è curato l'aggiornamento delle pratiche già affidate e, infine, sono state isolate le posizioni vicine alla prescrizione per le quali si è proceduto con l'invio di diffide ai fini interruttivi della stessa.

1.3 L'ATTIVITÀ LEGALE

La Procedura ha proseguito nella gestione delle attività legate al contenzioso nei termini già illustrati nella precedente Relazione. Al riguardo si illustrano gli aggiornamenti relativi alle singole posizioni con riferimento all'arco temporale oggetto di esame.

1.3.1 Contenzioso Fornitori, Clienti e Terzi

1.3.1.1 Cause riassunte dalle controparti

E' stato notificato un ricorso in riassunzione: Tribunale di Lucca (R.G. N. 3077/08); trattasi di riassunzione di causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto da Eutelia per il recupero di un credito pari ad € 70.779,86. L'udienza è prevista per il 21.03.2014.

1.3.1.2 Cause sorte *post* insolvenza

E' stato notificato un atto di citazione da fornitore: Giudice di Pace di Milano (RG ignoto); giudizio diretto ad ottenere il pagamento di alcune fatture per forniture effettuate ante dichiarazione di insolvenza, chiaramente improcedibile.

1.3.1.3 Cause già promosse

Tribunale di Arezzo (R.G. N. 3888/11); causa diretta ad ottenere il risarcimento dei danni da disservizi telefonici, con prima udienza fissata al 22.02.2012. La Procedura si è costituita in giudizio per contrastare le

pretese avversarie; la causa è stata rinviata al 11.10.2012 per l'ammissione dei mezzi di prova. A tale udienza la causa è stata rinviata all'udienza del 18.04.2013.

1.3.1.4 Cause di opposizione allo stato passivo

Alla data del 15.11.2012 sono state notificate (oltre a quelle in materia giuslavoristica di cui si dirà in prosieguo), n. 57 cause di opposizione.

In particolare oltre a quanto già dedotto nelle precedenti Relazioni sono state notificate le seguenti:

- (R.G. 3704/12): promossa da fornitore *"ammesso in chirografo, salvo il pagamento dei coobbligati, per l'importo di € 1.417.851,21, esclusa prededuzione per credito di rivalsa Iva in quanto relativo a prestazione conclusasi anteriormente all'apertura della procedura. Ammesso in privilegio ex art. 2752 c. 3 c.c. per l'importo di € 464.999,04. Escluso esercizio di diritto di riscatto polizze, escluse polizze prive di data certa, esclusa compensazione ex art. 56 L.F. in quanto i crediti di rivalsa sono maturati successivamente all'apertura della Procedura"*. Con l'opposizione il creditore chiede il diritto di riscatto di alcune polizze vita e la successiva compensazione dei crediti residui; la prededuzione per € 236.308,54 per il credito di rivalsa Iva. La procedura ha incaricato il Prof. Gabrielli per la costituzione in giudizio.

- (R.G. 3702/12): promossa da fornitore ammesso *"in chirografo, salvo pagamento del coobbligato, per complessivi € 15.616.146,68 di cui: € 1.997.505,71 per finanziamento a breve termine e n. 4 rapporti di anticipi fatture inclusi interessi convenzionali; € 3.618.640,97 oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito alla data della dichiarazione di insolvenza. Esclusi i maggiori importi relativi a polizze fidejussorie essendo queste ultime non opponibili alla Procedura in quanto prive di data certa"*. Con l'opposizione il creditore chiede l'ammissione al passivo

in chirografo dell'ulteriore importo di € 2.639.358,39. La Procedura ha valutato di non costituirsi in giudizio.

- (R.G. N. 3696/12): promossa da ex cliente il cui credito è stato integralmente rigettato. Con l'opposizione il creditore chiede l'ammissione dell'importo complessivo di € 34.674,97, di cui € 28.895,81 in chirografo per capitale ed € 5.779,16 in privilegio per Iva, per fatture a suo dire illegittimamente pagate ad Eutelia ante dichiarazione di insolvenza. La Procedura ha incaricato l'Avv. Brillì per la costituzione in giudizio.

--(R.G. 3714/12): promossa da legale che ha prestato attività professionale per Eutelia. E' stato ammesso "*in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per € 18.692,96 al lordo della ritenuta d'acconto oltre IVA e Cassa in chirografo condizionatamente all'utile riparto del credito principale. Escluso l'importo di € 120.272,28 per avvenuta prescrizione ex art. 2956 c.c.*". Con l'opposizione il creditore chiede l'ammissione di € 79.089,73 col privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. e di € 58.634,42 in chirografo. La Procedura ha incaricato l'Avv. Mario Guido per la costituzione in giudizio.

- (R.G. N. 3715/12): promossa da ente riscossore per ottenere, oltre le somme già ammesse, l'importo complessivo di € 23.781,29, di cui € 18.983,39 in privilegio ed € 4.797,90 in chirografo. La Procedura ha valutato di non costituirsi in giudizio.

- (R.G. N. 3716/12): promossa da ente riscossore per ottenere, oltre le somme già ammesse, l'importo di € 4.659,40 in via privilegiata. La Procedura ha valutato di non costituirsi in giudizio.

- (R.G. N. 3717/12): promossa da ente riscossore per ottenere l'ammissione al passivo in via chirografaria dell'importo di € 1.395,59

integralmente rigettato. La Procedura ha valutato di non costituirsi in giudizio.

- (R.G. N. 3719/12): promossa da ente riscossore per ottenere, oltre le somme già ammesse, l'importo complessivo di € 29.788,10, di cui € 26.828,04 in via privilegiata ed € 2.960,06 in via chirografaria. La Procedura si è costituita in giudizio con l'Avv. Leonetti.

- (R.G. N. 3722/12): promossa da fornitore ammesso al passivo per € 2.203.864,46 in chirografo. Con l'opposizione il creditore chiede l'ammissione al passivo dell'importo di € 2.188.693,52 in prededuzione; in subordine chiede la compensazione del suo credito in chirografo con eventuale contro credito della procedura nascente dalla definizione di una causa pendente fra le parti. La Procedura ha incaricato il prof. Gabrielli per la costituzione in giudizio.

1.3.1.5 Crediti finanziari infragruppo

Si dà evidenza dei seguenti aggiornamenti:

- (R.G. N. 472/12): credito derivante da cessione di quota di partecipazione in società a responsabilità limitata per la quale non è stata corrisposta l'intera somma dovuta pari al prezzo, oltre interessi. Il decreto ingiuntivo non è stato opposto da controparte, quindi è divenuto esecutivo ed è stata iscritta ipoteca su un terreno del debitore. È stata depositata l'istanza per la vendita dei beni oggetto di pegno a garanzia del credito ed il Giudice ha fissato l'udienza del 1.12.2011 per la comparizione personale delle parti. A scioglimento della riserva assunta in udienza è stata fissata l'udienza al 5.04.2012 per il conferimento dell'incarico e giuramento del CTU. L'udienza per la vendita dei beni oggetto di pegno è stata fissata per il 28.11.2012 e rinviata per trattative tra le parti. Il legale incaricato è l'avv. Pugi.

- (R. G. 3612/12): credito verso una partecipata pari ad € 1.018.000, oltre interessi, derivante da un finanziamento infruttifero erogato da Eutelia in data 9.12.2004. Il 14.11.2012 si è tenuta la prima udienza e controparte, costituendosi in giudizio, ha eccepito che il finanziamento effettuato a suo tempo da Eutelia era un versamento soci in conto capitale e, come tale, esigibile non immediatamente ma soltanto dopo la soddisfazione di tutti i creditori della società; in subordine ha chiesto la compensazione parziale del finanziamento con il proprio credito di circa € 540.000 già insinuato al passivo di Eutelia. Il Giudice si è riservato.

1.3.2 Contenzioso Lavoro

Per quanto attiene alle cause di lavoro di cui si è dato atto nelle precedenti relazioni si indicano gli aggiornamenti nel periodo di indagine.

1.3.2.1 Cause riassunte da controparte

- Corte di Appello di Milano (R.G. 263/2010): la prima udienza dinanzi alla Corte è fissata per il giorno 1.03.2012. Eutelia si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 20.02.2012. All'udienza del 1 marzo 2012 il Collegio ha formulato alle parti un'ipotesi transattiva che, tenuto conto dei rischi di lite riconducibili all'eventuale riammissione in servizio, comporta a carico di Eutelia la corresponsione di € 100.000 lordi, con concorso alle spese legali ed ha rinviato la causa al 3.05.2012 al solo scopo transattivo e successivamente al 11.07.2012 per pendenti trattative. All'udienza del 7.11.2012 la causa è stata rinviata per pendenti trattative.

1.3.2.2 Ricorsi in opposizione allo stato passivo depositati dai lavoratori.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.748/12): la ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto (7° livello), ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 109.149,70, di cui € 36.586,00 per TFR, il tutto in via privilegiata ex art.

2751 *bis*, n.1 c.c. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 8.11.2013 sono stati escussi i testi e la causa è stata rinviata per audizione di ulteriore *teste* al 11.04.2013.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.812/12): il ricorrente ha chiesto, previo accertamento e dichiarazione della nullità della cessione del ramo d'azienda da Eutelia ad Agile, la retrocessione del rapporto di lavoro in capo alla società cedente e, conseguentemente, l'ammissione al passivo della procedura del credito maturato dall'istante sino alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 14.06.2012 il Collegio si è riservato. Con decreto n. 1932/12 del 12.10.2012, depositato in data 16.10.2012, il Collegio ha rigettato l'opposizione, compensando per il 50% le spese di lite e condannando l'opponente al rimborso del restante 50% in favore della resistente, che ha liquidato in € 1.400,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.809/12): il ricorrente ha chiesto, previo accertamento e dichiarazione della nullità della cessione del ramo d'azienda da Eutelia ad Agile, la retrocessione del rapporto di lavoro in capo alla società cedente e, conseguentemente, l'ammissione al passivo della procedura del credito maturato dall'istante sino alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. Con decreto n. 1931/12 del 12.10.2012, depositato in data 16.10.2012, il Collegio ha rigettato l'opposizione, compensando per il 50% le spese di lite e condannando l'opponente al

rimborso del restante 50% in favore della resistente, che ha liquidato in € 1.400,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.813/12): il ricorrente ha chiesto, previo accertamento e dichiarazione della nullità della cessione del ramo d'azienda da Eutelia ad Agile, la retrocessione del rapporto di lavoro in capo alla società cedente e, conseguentemente, l'ammissione al passivo della procedura del credito maturato dall'istante sino alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. Con decreto n. 1933/12 del 12.10.2012, depositato in data 16.10.2012, il Collegio ha rigettato l'opposizione, compensando per il 50% le spese di lite e condannando l'opponente al rimborso del restante 50% in favore della resistente, che ha liquidato in € 1.400,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

-Tribunale Arezzo, Sez. Fall, (R.G. 765/12): la ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo (nel caso di specie la ricorrente aveva sottoscritto tre contratti a progetto ed una proroga), ha chiesto l'ammissione al passivo della somma di € 13.366,09 a titolo di differenze retributive, di cui € 2.500 per retribuzioni relative all'ultimo trimestre antecedente alla dichiarazione dello stato d'insolvenza ed € 5.314 per TFR, il tutto in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 8.11.2012 il Giudice delegato alla trattazione, dott. Masetti, si è riservato di riferire al Collegio sull'accoglimento delle istanze istruttorie.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.818/12): il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo e della illegittimità della cessione del ramo d'azienda da Eutelia ad Agile, ha

chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 71.887,01, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c. Nel caso in esame erano stati stipulati due contratti a progetto e quattro proroghe (cliente Sky). Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 8.11.2012 il Giudice delegato alla trattazione, dott. Masetti, si è riservato di riferire al Collegio sull'accoglimento delle istanze istruttorie.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.817/12): il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo e della illegittimità della cessione del ramo d'azienda da Eutelia ad Agile, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 35.710,82, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c. Nel caso in esame erano stati stipulati un contratto a progetto e una proroga (cliente Sky). Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 8.11.2012 il Giudice delegato alla trattazione, dott. Masetti, si è riservato di riferire al Collegio sull'accoglimento delle istanze istruttorie.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.814/12): il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo e dell'illegittimità della cessione del ramo d'azienda da Eutelia ad Agile, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 46.550,07, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c. Nel caso in esame erano stati stipulati un contratto a progetto e due proroghe (cliente Sky). Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 8.11.2012 il Giudice

delegato alla trattazione, dott. Masetti, si è riservato di riferire al Collegio sull'accoglimento delle istanze istruttorie.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.759/12) il ricorrente ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria in aggiunta alla somma già ammessa di € 33.000,10, delle ulteriori somme di € 132.786,91, a titolo di incentivi MBO, e € 9.836,07, a titolo di TFR, maturato su detti incentivi, € 6.482,14, a titolo di interessi maturati su tali somme e di € 7.835,10, a titolo di rimborsi di spese mediche, sostenute e non erogata da ASSIDIM, il tutto in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis, n.1 c.c. Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 8.11.2012 il Giudice delegato alla trattazione, dott. Masetti, si è riservato di riferire al Collegio sull'accoglimento delle istanze istruttorie.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 816/12): il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo e della illegittimità della cessione del ramo d'azienda da Eutelia ad Agile, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 35.710,82, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c.. Nel caso in esame erano stati stipulati un contratto a progetto e una proroga (cliente Sky). Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 8.11.2012, il Giudice delegato alla trattazione, dott. Masetti, si è riservato di riferire al Collegio.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 819/12): la ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 54.267,63, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c.. Eutelia S.p.A. in

a.s. si è regolarmente costituita in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: *"In via preliminare: respingere la domanda in quanto avente ad oggetto una condanna che presuppone un accertamento circa la natura subordinata del rapporto, non formulato in sede di opposizione; In via principale: rigettare il ricorso avversario per le esposte ragioni in fatto ed in diritto; In via subordinata nel merito: diminuirsi le pretese creditorie avversarie per le ragioni di cui in narrativa, in virtù del principio dell'assorbimento"*. All'udienza del 8.11.2012 il Giudice si è riservato di riferire al Collegio sull'accoglimento delle istanze istruttorie.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 760/12): il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 103.098,01, di cui € 5.400 per retribuzioni relative all'ultimo trimestre antecedente la dichiarazione dello stato d'insolvenza ed € 51.632,56 per TFR oltre interessi e rivalutazione nonché regolarizzazione contributiva dell'intero rapporto, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c., Eutelia S.p.a. in a.s. si è regolarmente costituita in giudizio. Con ordinanza del 23.10.2012, il Collegio ha ammesso la prova per testi e rinviato la causa al 28.03.2013 per l'audizione degli stessi.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 763/12): il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto (nel caso di specie il ricorrente aveva sottoscritto dei contratti a progetto), ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura della somma di € 14.541, di cui € 2.500, per retribuzioni relative all'ultimo trimestre antecedente la dichiarazione dello stato d'insolvenza ed € 6.000 per TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché regolarizzazione contributiva dell'intero rapporto, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c.. Con ordinanza del.

23.10.2012, il Collegio ha ammesso la prova per testi e rinviato la causa al 28.02.2013 per l'audizione degli stessi.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 764/12): il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto (nel caso vi è una lettera di conferimento d'incarico di consulenza), ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 148.313,38, di cui € 9.360, per retribuzioni relative all'ultimo trimestre antecedente la dichiarazione dello stato d'insolvenza ed € 73.007,09 per TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché regolarizzazione contributiva dell'intero rapporto, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c.. Eutelia S.p.a. in a.s. si è regolarmente costituita in giudizio. Con ordinanza del 23.10.2012, il Collegio ha ammesso la prova per testi e rinviato la causa al 14.03.2013 per l'audizione degli stessi.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.815/12): il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo e della illegittimità della cessione del ramo d'azienda da Eutelia ad Agile, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura della somma di € 56.380,39, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c. Nel caso in esame erano stati stipulati due contratti a progetto e tre proroga (cliente Sky). Eutelia S.p.a. in a.s. si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 8.11.2012, il Giudice delegato alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio sull'accoglimento delle istanze istruttorie.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.843/12): il ricorrente ha proposto opposizione avverso lo stato passivo inerente alla procedura di Eutelia, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"...nell'insistere per l'ammissione al passivo per la somma di € 5.171,00, oltre € 103,42 CPA 2 % in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c. n. 2, nonché per € 1.054,88 quale importo dell'IVA al chirografo, oltre alla ritenuta di € 1.034,20 ed*

oltre interessi dalla data di scadenza della fattura alla data del dichiarato stato di insolvenza, con il presente atto propone rituale opposizione al provvedimento citato in premessa e chiede che il Tribunale adito voglia fissare l'udienza camerale per la comparizione delle parti, nonché fissare un termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai Commissari Straordinari". Tale credito deriverebbe da una fattura emessa a fronte della prestazione effettuata quale membro del collegio sindacale della Sopasin S.p.A. in liquidazione e per l'attività svolta nel 2007 di controllo contabile del bilancio chiuso in data 31.12.2006. Eutelia S.p.a. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: *"In via principale nel merito: rigettarsi, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, il ricorso di opposizione allo stato passivo. Ci si oppone, sin d'ora, all'eventuale istanza di controparte volta ad ottenere l'acquisizione della domanda di insinuazione al passivo e del relativo fascicolo d'ufficio, in quanto in contrasto con i principi regolatori del procedimento di opposizione allo stato passivo. Con vittoria di spese e competenze professionali"*. All'udienza del 11.10. 2012 la causa è stata rinviata al 8.11.2012, per formalizzare l'accettazione della rinuncia agli atti. Con decreto del 22-23.11.2013 il Collegio ha dichiarato l'estinzione del giudizio, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali per € 500, oltre Iva e Cap.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 842/12) il ricorrente ha proposto opposizione avverso lo stato passivo inerente alla procedura di Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"...nell'insistere per l'ammissione al passivo della somma di € 4.000,00, oltre € 80,00 CPA 2 % in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c. n. 2, nonché € 816,00 per iva al chirografo ed € 453,01 per spese*

anticipate esenti Iva e ritenuta ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72, oltre alla ritenuta di € 800,00 ed oltre interessi dalla data di scadenza della fattura alla data del dichiarato stato di insolvenza, con il presente atto propone rituale opposizione al provvedimento citato in premessa e chiede che il Tribunale adito voglia fissare l'udienza camerale per la comparizione delle parti, nonché fissare un termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai Commissari Straordinari". Tale credito deriverebbe da una fattura emessa a fronte della prestazione effettuata quale membro del collegio sindacale della Sopasin S.p.A. in liquidazione e per l'attività svolta nel 2007 di controllo contabile del bilancio chiuso in data 31.12.2006. Eutelia S.p.A. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: "In via principale nel merito: rigettarsi, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, il ricorso di opposizione allo stato passivo, Ci si oppone, sin d'ora, all'eventuale istanza di controparte volta ad ottenere l'acquisizione della domanda di insinuazione al passivo e del relativo fascicolo d'ufficio, in quanto in contrasto con i principi regolatori del procedimento di opposizione allo stato passivo. Con vittoria di spese e competenze professionali". All'udienza del 11.10.2012 la causa è stata rinviata al 8.11.2012, per formalizzare l'accettazione della rinuncia agli atti. Con decreto del 22-23.11.2013 il Collegio ha dichiarato l'estinzione del giudizio, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali per € 500, oltre Iva e Cap.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 841/12): il ricorrente ha proposto opposizione avverso lo stato passivo inerente alla procedura di Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "...nell'insistere per l'ammissione al passivo per la somma di € 3.446,00, oltre € 137,84 CP 4 % in via privilegiata ex art. 2751 bis

c.c. n. 2, nonché IVA al chirografo per € 716,77, oltre interessi dalla data di scadenza della fattura alla data del dichiarato stato di insolvenza, con il presente atto propone rituale opposizione al provvedimento citato in premessa e chiede che il Tribunale adito voglia fissare l'udienza camerale per la comparizione delle parti, nonché fissare un termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai Commissari Straordinari". Tale credito deriverebbe da una fattura emessa a fronte della prestazione effettuata quale membro del collegio sindacale della Sopasin S.p.A. in liquidazione e per l'attività svolta nel 2007 di controllo contabile del bilancio chiuso in data 31.12.2006. Eutelia S.p.a. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: *"In via principale nel merito: rigettarsi, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, il ricorso di opposizione allo stato passivo. Ci si oppone, sin d'ora, all'eventuale istanza di controparte volta ad ottenere l'acquisizione della domanda di insinuazione al passivo e del relativo fascicolo d'ufficio, in quanto in contrasto con i principi regolatori del procedimento di opposizione allo stato passivo. Con vittoria di spese e competenze professionali"*. All'udienza del 11.10.2012 la causa veniva rinviata al 8.11.2012, per formalizzare l'accettazione della rinuncia agli atti. Con decreto del 22-23.11.2013 il Collegio ha dichiarato l'estinzione del giudizio, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali per € 500, oltre Iva e Cap.


-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 1199/12): il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"A parziale modifica di quanto disposto con il provvedimento comunicato al ricorrente il 24 febbraio 2012, ammettere al passivo della Procedura di Amministrazione Straordinaria di Eutelia S.p.A., con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., in aggiunta a*

quanto già ammesso, gli importi di € 87.799,33 per retribuzione variabile (somma lorda comprensiva delle contribuzioni a carico del lavoratore) e di € 6.393,90 per incidenza sul TFR, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dalla data di maturazione del singolo credito e sino all'effettivo soddisfo. Ai fini del contributo unificato si attesta che il valore del presente giudizio è di € 94.193,23". Eutelia S.p.A. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: "Nel merito: Respingersi integralmente le domande del ricorrente confermandosi il provvedimento impugnato. Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da Eutelia S.p.A. in a.s. ut supra rappresentata, al ricorrente, oltre alle somme indicate nel provvedimento di ammissione al passivo. Con vittoria di spese e competenze professionali". All'udienza del 11.10.2012, la causa è stata rinviata al 14.03.2013, con termine per note fino al 31.01.2013.

Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 1031/12): il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento retributivo denominato MBO per l'anno 2006 e 2007 e per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Euro 1.285,00 di cui euro 500,00 per l'anno 2006 ed euro 785,00 per l'anno 2007; - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento retributivo denominato MBO per l'anno 2008 e per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.000,00; - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito, anche per perdita di chance, a causa della mancata assegnazione degli obiettivi da conseguire per gli anni 2009 e 2010 da ritenersi di entità quantomeno pari alla metà del bonus annuale complessivamente

previsto a titolo di MBO e cioè nella misura complessiva di euro 3.992,08; - condannare la convenuta alla refusione di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario". Eutelia S.p.a. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: "Nel merito: Respingeri integralmente le domande del ricorrente confermandosi il provvedimento impugnato. Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da Eutelia S.p.A. in a.s. ut supra rappresentata, al ricorrente, oltre alle somme indicate nel provvedimento di ammissione al passivo. Con vittoria di spese e competenze professionali". All'udienza del 11.10.2012, la causa è stata rinviata al 14.03.2013, con termine per note fino al 31.01.2013.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 1032/12): il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento retributivo denominato MBO per l'anno 2007 e 2008 quantificato nella misura complessiva di Euro 17.703,16 di cui euro 4.275,29 a titolo di secondo semestre 2007 già approvato e non liquidato ed Euro 13.427,87 per l'anno 2008 integralmente non liquidato;- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito, anche per perdita di chance, a causa della mancata assegnazione degli obiettivi da conseguire per gli anni 2009 e 2010 da ritenersi di entità quantomeno pari alla metà del bonus annuale complessivamente previsto a titolo di MBO e cioè nella misura complessiva di euro 7.236,03; - condannare la convenuta alla rifusione di spese ed onorari del giudizio, da ritenersi in favore del sottoscritto difensore antistatario". Eutelia S.p.a. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: "Nel merito: Respingeri integralmente le domande del



ricorrente confermandosi il provvedimento impugnato. Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da Eutelia S.p.A. in a.s. ut supra rappresentata, al ricorrente, oltre alle somme indicate nel provvedimento di ammissione al passivo. Con vittoria di spese e competenze professionali". All'udienza del 11.10.2012, la causa è stata rinviata al 14.03.2013, con termine per note fino al 31.01.2013.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 855/12): la ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale di Arezzo ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare che, dal 27/2/2006 al 31/5/2010, il rapporto di lavoro che è intercorso tra (...) e Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, deve qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con qualifica di impiegata e inquadramento nel 6° livello in base all'art. 23 del relativo CCNL o con quella diversa qualifica e inquadramento nonché retribuzione ritenuta di giustizia; ammettere allo stato passivo della procedura di Amministrazione Straordinaria di Eutelia S.p.a. in persona dei Commissari Straordinari con sede in Arezzo via Calamandrei 173, il credito escluso vantato da (...) relativo alle differenze retributive, indennità finali e TFR maturate dal 27/2/2006 al 31/5/2010 ammontanti ad € 26.723,25 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre a quel più o meno che il Giudice riterrà di giustizia o determinerà in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di causa". Eutelia S.p.A. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: "In via principale: rigettare il ricorso avversario per le esposte ragioni in fatto ed in diritto. In via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi di riconoscimento della natura subordinata del rapporto, riconoscersi

l'inquadramento al V livello retributivo e non al VI livello. In via ulteriormente subordinata: diminuirsi le pretese creditorie avversarie per le ragioni di cui in narrativa, in virtù del principio dell'assorbimento; In via istruttoria: Si contestano infine i capitoli di prova così come formulati da controparte in quanto generici, documentali, valutativi ed inconferenti. Nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria e si indica come teste il dott. Gino Mancini. Si chiede di essere ammessi a prova per testi sul seguente capitolo di prova: Vero che dai primi mesi del 2010 la sig.ra Nocentini si recava saltuariamente presso la sede dell'azienda a sua discrezione e senza continuità. Si indica come teste il dott. Gabriele Del Cucina. Con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre IVA e CPA, del presente giudizio". All'udienza del 11.10.2012 il Giudice delegato alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio sull'accoglimento delle istanze istruttorie.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 869/12); i ricorrenti hanno convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "voglia ammettere al passivo dell'Amministrazione Straordinaria della EUTELIA il credito privilegio degli odierni oppositori pari alle somme qui di seguito descritte: Euro 48.461,58 a titolo di mancato preavviso ai sensi dell'art.23 del CCNL Dirigenti Imprese Industriali nella misura di nove mensilità e, quindi, considerando che l'anzianità di servizio del sig. Roberto Sini al momento del licenziamento era di oltre 4 anni; Euro 6.005,93 a titolo di somme maturate dalla data di efficacia del licenziamento a quello del decesso, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per lo stesso periodo, nonché alla rivalutazione e agli interessi sulla sorte rivalutata; Euro 26.923,25 (retribuzione mensile pari ad euro 5.384,62 X 5 mensilità = 26.923,25), a titolo di retribuzioni maturate dal sig. Roberto

Sini dalla data di efficacia del licenziamento fino a quella del decesso nella misura a titolo di danno ex art. 18 L. 300/70, così come modificato dalla L. 108/90. A titolo di indennità supplementare per ingiustificatezza del licenziamento nell'importo previsto massimo di euro 118.461,64 (22 mensilità di preavviso: cioè importo della retribuzione mensile pari ad euro 5.384,62 X 22 = 118.461,64) e la misura minima pari ad euro 59.230,82 [cioè al corrispettivo del preavviso maturato pari a 9 mensilità della retribuzione maggiorato dell'importo equivalente a due mesi del preavviso stesso, per un totale complessivo di 11 mesi di preavviso: 5.384,62 X 11 = 59.230,82] con rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata". Eutelia S.p.a. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: "Nel merito: Respingersi integralmente le domande dei ricorrenti confermandosi il provvedimento impugnato. Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da Eutelia S.p.A. in a.s. ut supra rappresentata, ai ricorrenti. Con vittoria di spese e competenze professionali". All'udienza del 11.10.2012 il Giudice delegato alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio sull'accoglimento delle istanze istruttorie.

-Tribunale di Arezzo – Sezione Fallimentare (R.G. 909/12): la ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) per le ragioni esposte revocare il provvedimento di rigetto qui impugnato ed ammettere, con privilegio, integralmente, o anche solo parzialmente nei limiti di quanto il Giudicante riterrà, la domanda di ammissione al passivo del fallimento (numero cronologico 01255) della sig.ra Laura Ingrosso, previo eventuale ausilio di CTU contabile al fine della esatta quantificazione del credito; 2) vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio". Eutelia S.p.a. in a.s. si costituiva in giudizio depositando

memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: *"Nel merito: Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da Eutelia S.p.A. in a.s., come sopra rappresentata, alla ricorrente sig.ra ... e, per l'effetto, respingersi integralmente le domande dalla stessa avanzate confermandosi il provvedimento impugnato.*

Ci si oppone, sin d'ora, all'eventuale istanza di controparte volta ad ottenere l'acquisizione della domanda di insinuazione al passivo e del relativo fascicolo d'ufficio, in quanto in contrasto con i principi regolatori del procedimento di opposizione allo stato passivo. Con vittoria di spese e competenze professionali". All'udienza del 25.10.2012 il Giudice ha rinviato la causa al 11.04.2013, concedendo alle parti termine per note difensive sino a 30 giorni prima.

1.3.2.3 Cause sorte post insolvenza

-Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49386/11): il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite"*, Eutelia S.p.a. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: *"In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in favore del Tribunale Fallimentare e/o l'improcedibilità del giudizio. In via principale nel merito: rigettarsi, per le ragioni esposte in fatto ed in*

diritto, il ricorso avversario. Con vittoria di spese e competenze professionali". Con ordinanza del 15.10.2012, il G.L. ha dichiarato l'improcedibilità del processo per incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore del Giudice Fallimentare e compensava tra le parti le spese di lite.

-Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49981/11): il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori, con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite"*. Eutelia S.p.a. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: *"In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in favore del Tribunale Fallimentare e/o l'improcedibilità del giudizio. In via principale nel merito: rigettarsi, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, il ricorso avversario. Con vittoria di spese e competenze professionali"*. Con ordinanza del 15.10.2012 il G.L. ha dichiarato l'improcedibilità del processo per incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore del Giudice Fallimentare e compensava tra le parti le spese di lite.

-Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49380/11): trattasi di ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 29.12.2011 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 15.10.2012, con il quale il

ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite"*. Eutelia S.p.a. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: *"In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in favore del Tribunale Fallimentare e/o l'improcedibilità del giudizio. In via principale nel merito: rigettarsi, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, il ricorso avversario. Con vittoria di spese e competenze professionali"*. Con ordinanza del 15.10.2012 il G.L. ha dichiarato l'improcedibilità del processo per incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore del Giudice Fallimentare e compensava tra le parti le spese di lite.

-Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49378/11): trattasi di ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 29.12.2011 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 15.10.2012, con il quale il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento*

collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite". Eutelia S.p.a. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: "In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in favore del Tribunale Fallimentare e/o l'improcedibilità del giudizio. In via principale nel merito: rigettarsi, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, il ricorso avversario. Con vittoria di spese e competenze professionali". Con ordinanza del 15.10.2012 il G.L. ha dichiarato l'improcedibilità del processo per incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore del Giudice Fallimentare e compensava tra le parti le spese di lite.

-Tribunale Roma = Sezione Lavoro (R.G. 49369/11): il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite". Eutelia S.p.a. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: "In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in favore del Tribunale Fallimentare e/o l'improcedibilità del giudizio. In via principale nel merito: rigettarsi, per le ragioni esposte in fatto ed in*

diritto, il ricorso avverso. Con vittoria di spese e competenze professionali". Con ordinanza del 15.10.2012 il G.L. ha dichiarato l'improcedibilità del processo per incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore del Giudice Fallimentare e compensava tra le parti le spese di lite.

-Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49383/11); trattasi di ricorso *ex art. 414 c.p.c.*, depositato in data 29.12.2011 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 15.10.2012, con il quale il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori, con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite"*. Eutelia S.p.A. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: *"In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in favore del Tribunale Fallimentare e/o l'improcedibilità del giudizio. In via principale nel merito: rigettarsi, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, il ricorso avverso. Con vittoria di spese e competenze professionali"*. Con ordinanza del 15.10.2012 il G.L. ha dichiarato l'improcedibilità del processo per incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore del Giudice Fallimentare e compensava tra le parti le spese di lite.

-Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49376/11): il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite”*. Eutelia S.p.a. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: *“In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in favore del Tribunale Fallimentare e/o l'improcedibilità del giudizio. In via principale nel merito: rigettarsi, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, il ricorso avversario. Con vittoria di spese e competenze professionali”*. Con ordinanza del 15.10.2012 il G.L. ha dichiarato l'improcedibilità del processo per incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore del Giudice Fallimentare e compensava tra le parti le spese di lite.

-Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49387/11): trattasi di ricorso *ex art. 414 c.p.c.*, depositato in data 29.12.2011 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 15.10.2012, con il quale il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.L. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena*

descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite". Eutelia S.p.A. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: *"In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in favore del Tribunale Fallimentare e/o l'improcedibilità del giudizio. In via principale nel merito: rigettarsi, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, il ricorso avversario. Con vittoria di spese e competenze professionali"*. Con ordinanza del 15.10.2012 il G.L. ha dichiarato l'improcedibilità del processo per incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore del Giudice Fallimentare e compensava tra le parti le spese di lite.

Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49373/11): trattasi di ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 29.12.2011 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 15.10.2012, con il quale il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.L. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite"*. Eutelia S.p.a. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: *"In via pregiudiziale: dichiarare*



l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in favore del Tribunale Fallimentare e/o l'improcedibilità del giudizio. In via principale nel merito: rigettarsi, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, il ricorso avversario. Con vittoria di spese e competenze professionali". Con ordinanza del 15.10.2012 il G.L. ha dichiarato l'improcedibilità del processo per incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore del Giudice Fallimentare e compensava tra le parti le spese di lite.

-Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49384/11): trattasi di ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 29.12.2011 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 15.10.2012, con il quale il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.L. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite"*. Eutelia S.p.a. in a.s. si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva e rassegnando le seguenti conclusioni: *"In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in favore del Tribunale Fallimentare e/o l'improcedibilità del giudizio. In via principale nel merito: rigettarsi, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, il ricorso avversario. Con vittoria di spese e competenze professionali"*. Con ordinanza del 15.10.2012 il G.L. ha dichiarato l'improcedibilità del processo per incompetenza funzionale del Giudice

del Lavoro in favore del Giudice Fallimentare e compensava tra le parti le spese di lite.

1.4 L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

1. Eutelia raccolta da rete mobile di chiamate dirette verso N.N.G. di Eutelia

(Procedimenti Eutelia/Wind R.G.N. 34957/2012; Eutelia/Telecom R.G.N. 51414/2012; Eutelia/Vodafone R.G.N. 43018/2012 cd. *Surcharge da rete mobile*).

L'atto di citazione contro Vodafone è stato notificato in data 4.06.2012 e iscritto al ruolo, con R.G. n. 43018/2012, presso il competente Tribunale di Milano. All'udienza di prima comparizione il G. I., dott.ssa Gandolfi, ha disposto integrazione dell'atto di citazione (con le numerazioni di Eutelia) ex art. 164, commi 4 e 5, c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 29.05.2013.

2. Eutelia / Telecom (fatture Noicom)

Con lettera del 10.01.2012 il legale di Telecom ha contestato la richiesta di Eutelia di cui alla diffida. In particolare è stato contestato, in via preliminare, il presunto "difetto di legittimazione in capo alla Procedura" ad avanzare la richiesta di pagamento di cui alla Diffida in base all'assunto che il credito non era stato inserito nel contenuto dell'"accordo" del 27.10.2010 con il quale Eutelia in a.s. e Telecom avevano provveduto ad una vicendevole ricognizione dei rapporti dare/avere. E' stato poi genericamente contestato l'ammontare dell'importo richiesto in restituzione da Eutelia, eccependo che alcune

delle fatture indicate da Eutelia, a precisazione degli importi dalla stessa richiesti in restituzione, risultano già pagate o mai pervenute a Telecom, o comunque non previamente "autorizzate". Tale comunicazione è stata immediatamente riscontrata dai legali di Eutelia con lettera del 11.01.2012 con la quale si è contestato integralmente quanto dedotto ed eccepito da Telecom, stante la mancanza di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto delle contestazioni mosse dai legali di Telecom. Non avendo la suddetta diffida portato all'accoglimento delle richieste di Eutelia ed essendo sfumata una più complessa ipotesi transattiva, i C.S. hanno conferito mandato ai legali di Eutelia per agire giudizialmente per il recupero del credito di cui alla diffida mediante deposito, in data 18.05.2012, presso il competente Tribunale civile di Milano di ricorso per decreto ingiuntivo con R.G. n. 35662/2012, per un importo complessivo di € 1.048.056,45 oltre interessi di mora ex art. 5 del D. Lgs 231/2002 dalla scadenza indicata nelle singole fatture sino all'effettivo soddisfo. Il Giudice adito (Dott.ssa Forlenza) ha disposto la sospensione del procedimento monitorio richiedendo ad Eutelia la produzione del contratto dal quale scaturiva l'obbligazione pecuniaria dedotta a fondamento della domanda.

Con nota depositata in data 24.10.2012 Eutelia ha dato atto della materiale indisponibilità del richiesto contratto a causa delle vicende societarie relative alle parti contrattuali (fusione di Noicom e Voiceplus S.p.A. in Eutelia) e ha depositato gli estratti autentici delle scritture contabili per superare la carenza documentale sopraddetta. In tal modo è stata fornita prova univocamente del credito per sorte capitale, non già per gli interessi da contratto.

3. Eutelia + Voiceplus / Telecom (Corte d'Appello di Milano – RG 2408/2009)

Con ordinanza del 5.11.2012, il Presidente del Collegio, verificato che la distribuzione fra i giudici della sezione delle cause già assegnate, fra l'altro, al dott. Patrone con conseguente sovrapposizione dei ruoli, *"ha creato difficoltà nell'organizzazione più rapida possibile della definizione delle cause iscritte in epoca più remota"* e considerata la situazione dei ruoli, ha assegnato la causa al dott. Secchi.

All'udienza del 6.11.2012, il nuovo Consigliere relatore ha disposto nuovo rinvio per gli stessi incombenti e, quindi, ancora per la precisazione delle conclusioni con contestuale rinuncia ai termini di rito per gli scritti finali all'udienza del 5.02.2013.

1.5 L'ATTIVITÀ FISCALE

Nel periodo d'interesse, è stata effettuata la seguente attività:

- a) Invio telematico del modello "770/2012 semplificato" precompilato relativo al periodo 2011 (invio telematico del 28/11/2012);
- b) Invio telematico delle comunicazioni mensili delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata (comunicazioni "Black List") relative ai seguenti periodi:
 - Mese febbraio 2012 "sostitutiva" (invio telematico del 5/11/2012)
- c) Attività di assistenza ai fini dell'assolvimento dei seguenti obblighi di versamento:
 - secondo acconto Irap 2012 in scadenza il 30/11/2012;
- d) Attività di assistenza ai fini della preparazione e trasmissione dei documenti relativi al periodo d'imposta 2010 richiesti dall'Agenzia Entrate - Direzione centrale Toscana con invito n. 100074/2012

nell'ambito dell'attività di tutoraggio per imprese con volume affari non inferiori a 100 milioni.

1.6 IL CONTENZIOSO FISCALE

CTR dell' Emilia Romagna

RGR 2096/2008 CARTELLE DI PAGAMENTO N. 020/2008/00925565/11/000 E 001, NOTIFICATE IL 26.09.2008, PORTANTI RUOLO n. 2008/579 EMESSO EX 14 LETT. B) DEL D.P.R. 602/73 A CARICO DELLA REGULUS S.P.A. E DELLA EUNICS S.P.A. PER € 458.964,75

DEFINITO CON SENTENZA N. 78/17/09 DEL 6.05.2009, DEPOSITATA IL 10.06.2009 – APPELLATA (RGA 1353/10)

Poiché l'avviso di trattazione è pervenuto in violazione dell'art. 31 D. Lgs. 546/92, per il tramite del domiciliatario, la procedura ha chiesto un rinvio di detta udienza, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (Cassazione Civile n. 22098/2010 *"In tema di contenzioso tributario, la segreteria deve dare comunicazione alle parti costituite, almeno trenta giorni prima, ai sensi della norma predetta, della data stabilita per la trattazione della controversia, anche nell'ipotesi in cui la trattazione della stessa sia stata rinviata a tempo indeterminato per esigenze del servizio. In difetto, la mancata comunicazione comporta la nullità degli atti processuali successivi per violazione del principio del contraddittorio"*)

In accoglimento di detta richiesta la Commissione ha rinviato all'udienza del 9.10.2012

Con Sentenza n. 83/19/12 depositata il 9.10.2012 la Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha favorevolmente definito il giudizio integralmente respingendo l'appello promosso dall'Agenzia Entrate.

Le somme iscritte a ruolo non risultano, allo stato, insinuate al passivo della procedura.

C.T.R. della Toscana - Giudizi riuniti

RGR 132/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB 03010069/09
NOTIFICATO IL 27.10.2009 - IRAP IVA 2004

RGR 1584/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB 060100110/09
- IVA 2005

RGR 2414/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB
030100025/2010 NOTIFICATO IL 13.05.2010 - IRES IRAP 2004/2005

RGR 2412/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB
030100028/2010 NOTIFICATO IL 13.05.2010 - IRES IRAP 2005

RGR 2411/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB
030100031/2010 NOTIFICATO IL 13.05.2010 - IRES IRAP IVA 2006

RGR 2413/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB
030100032/2010 NOTIFICATO IL 13.05.2010 - IRES 2007

DEFINITI CON SENTENZA N. 55/20/11 DEL 25.01.2011,
DEPOSITATA IL 8.03.2011 - APPELLATA (RGA 1610/2011)

La causa, iscritta al RGA 1610/2011, Sez. XX, è stata posta sul ruolo per l'udienza del 7.11.2012.

C.T.R. della Toscana

RGR 1306/2010 RECLAMO AVVERSO DECRETO N. 44/20/2010 DEL
23.04.2010 CON IL QUALE LA CTP DI FIRENZE HA
AUTORIZZATO IL SEQUESTRO CONSERVATIVO DELL'AZIENDA
E L' IPOTECA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE

DEFINITO CON SENTENZA N. 163/20/10 PRONUNCIATA IL 20-
SET-2010, DEPOSITATA IL 22.11.2010 - APPELLATA (RGA
1016/11)

Nessuna variazione.

CTR della Toscana

RGR 731/09 AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA ED
IRROGAZIONE SANZIONI N. 2009/ORA00030, NOTIFICATO IL
3.06.2009, EMESSO A CARICO DELLA EUTELIA S.P.A. E DELLA
VOICEPLUS S.R.L. PER € 4.283.329

DEFINITO CON SENTENZA N. 27/01/11 DEL 14.05.2010,
DEPOSITATA IL 13.01.2011 - APPELLATA (RGA 2281/11)

Nessuna variazione.

C.T.R. della Toscana

RGR 2924/2010 - AVVISO DI ACCERTAMENTO N.
TZB070100049/2010 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO
DIPENDENTE ANNO 2007.

DEFINITO CON SENTENZA N. 98/20/2011 DEPOSITATA IL
10.05.2011- APPELLATA (RGA 3646/11)

Nessuna variazione.

C.T.R. della Toscana

RGR 713/02 - CARTELLA DI PAGAMENTO N.
068/2001/06617567/73/000 EMESSA A CARICO DELLA BULL
TELCO SPA PER € 18.321, DEFINITO CON SENTENZA N. 55/19/11
DEPOSITATA IL 9.05.2011 APPELLATA (RGA 1535/2012)

Nessuna variazione.

C.T.P. di Firenze

RGR 1746/2010 PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO
PROT. N. A4/2010/937E DEL 17.03.2010, NON NOTIFICATO,
EMESSO AI SENSI DELL'ART. 69 COMMA 6 DEL R.D. 2440/1923
DEFINITO CON SENTENZA N. 97/10/11 DEPOSITATA 24.05.2011
PASSATA IN GIUDICATO

Nessuna variazione.

C.T.P. di Firenze

RGR 3309/2010 CARTELLA DI PAGAMENTO N.
007/2010/00223178/60 NOTIFICATA A MEZZO POSTA IL 12.10.2010,
RECANTE ISCRIZIONE A RUOLO DEL COMPLESSIVO IMPORTO
DI € 10.726.948,38

La C.T.P. ha rigettato il ricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate ha
concesso lo sgravio sul 90% delle somme oggetto di impugnazione e,
pertanto, non è stato proposto ricorso avverso la sentenza della C.T.P.

Le somme costituiscono oggetto di insinuazione da parte dell'Agente di
riscossione cron. n. 338.

C.T.P. di Firenze

RGR 1022/2011 CARTELLA DI PAGAMENTO N.
007/2010/00263325/31 NOTIFICATA A MEZZO POSTA IL 14.01.2011,
RECANTE ISCRIZIONE A RUOLO DEL COMPLESSIVO IMPORTO
DI € 4.693.417,08

La C.T.P. ha rigettato il ricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate ha
concesso lo sgravio sul 90% delle somme oggetto di impugnazione e,
pertanto, non è stato proposto ricorso avverso la sentenza della C.T.P.

Le somme costituiscono oggetto di insinuazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, cron. n. 924, oltre che da parte della Equitalia cron. n. 1508.

C.T.P. di Firenze

RGR 1242/2011 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 007/2011/00012028/03 NOTIFICATA A MEZZO POSTA IL 9.02.2011, RECANTE ISCRIZIONE A RUOLO DEL COMPLESSIVO IMPORTO DI € 36.512,60

Nessuna variazione.

C.T.P. di Firenze

RGR 3186/2011 ATTO DI CONTESTAZIONE N. TZBCO01100041/11 (ISCRITTO A RUOLO CON C.P. N. 007/2011/00289702/72 SOSPESA) NOTIFICATO A MEZZO POSTA IL 19.10.2011, PER L'IMPORTO DI € 185.277,60.

Nessuna variazione.

C.T.P. di Firenze

RGR 1997/2012 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 007/2012/00068808/36 NOTIFICATA A MEZZO POSTA IL 6.07.2012, PER L'IMPORTO DI € 13.583.489,17.

La causa, non ancora assegnata, è in attesa di fissazione dell'udienza per la trattazione del merito.

CTP di Arezzo

RGR 27/2011 AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO N. 4892/2005 NOTIFICATO IN DATA 8.11.2010 PER € 4.304 (RIUNITO)

AL RGR 39/2011) DEFINITO CON SENTENZA N. 34/03/12 DEL
26.01.2012.

Nessuna variazione.

CTP di Arezzo

RGR 39/2011 AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO N.
4467/2006 NOTIFICATO IN DATA 8.11.2010 PER € 2.433.

(RIUNITO AL RGR 27/2011) DEFINITO CON SENTENZA N. 34/03/12
DEL 26.01.2012.

Nessuna variazione.

CTP di Arezzo

RGR 193/2011

- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE
SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 19 (08/575) RELATIVO A
TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE
RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI
MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 3.537,87;

- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE
SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 20 (08/579) RELATIVO A
TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE
RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI
MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 3.539,64;

- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE
SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 51 (08/1573) RELATIVO A
TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE
RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI
MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 3.554,29

La causa è stata assegnata alla 3^a sezione che ha fissato l'udienza del 22.11.2012 per la trattazione del merito.

CTP di Arezzo

RGR 195/2011

- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 47 (08/1567) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 4.540,93;

- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 48 (08/1568) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 12.778,03;

- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 49 (08/1569) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 2.112,06;

La causa è stata assegnata alla 3^a sezione che ha fissato l'udienza del 22.11.2012 per la trattazione del merito.

C.T.P. di Torino

RGR 1051/2012 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 110/2008/00141922/67 NOTIFICATA A MEZZO POSTA IL 12.01.2012 RECANTE ISCRIZIONE A RUOLO DEL COMPLESSIVO IMPORTO DI € 57.814,36

Nessuna variazione.

C.T.P. di Milano

RGR 6995/2012 AVVISO DI LIQUIDAZIONE ED IRROGAZIONE
SANZIONI N. 2009/001/LO/000000028/0/002 NOTIFICATO IL
29.03.2012 DEL COMPLESSIVO IMPORTO DI € 135.094,00

Nessuna variazione.

1.7 LE PARTECIPATE

1.7.1 Molisecom s.p.a.

Sono proseguite le trattative con Linkem S.p.A. per la cessione della partecipazione.

1.8 IL RAMO DIFESA

A seguito degli incontri con il cliente sul progetto Grottaglie, Eutelia ha ricevuto ai primi di ottobre una formale richiesta di elaborare un'offerta tecnico/economica per la valutazione di variante tecnica. L'offerta è stata redatta e trasmessa il 23.10.2012.

A fine ottobre è terminata la valutazione di congruità dell'offerta economica per la variante tecnica del contratto 96161 (scuola di Chiavari) che è stata accettata da Eutelia.

A fine ottobre sono stati avviati i lavori di realizzazione per la base di Pratica di Mare ed è stato sottoscritto il verbale di inizio lavori per l'esecuzione della progettazione esecutiva.

Il Ramo è stato quindi oggetto di cessione in data 30.10.2012.

1.8.1 Eunics Lab S.r.l.

La partecipazione è stata oggetto di cessione unitamente al Ramo Difesa.

1.9 GLI INTERVENTI SUL PERSONALE, I RAPPORTI SINDACALI

1.9.1 La CIGS

Nel periodo di riferimento sono state utilizzate 19.058 ore di CIGS, pari a n. 72 addetti medi equivalenti eccedenti nel periodo (59,4% circa del personale in forza nel periodo). La cessione del Ramo Difesa di cui *infra* ha riguardato 26 dipendenti.

1.10 LE ATTIVITA' DI INTERNAL AUDITING

Le attività svolte nel periodo Ottobre–Novembre 2012 sono state finalizzate al monitoraggio e controllo dei processi aziendali così come definite all'interno del piano di *audit* ed in particolare all'interno delle matrici di sistema di controllo interno: *revenues and receivables* (ciclo attivo) ed *account payables* (ciclo passivo) con ulteriori attività su richieste puntuali da parte dei C.S. L'intervenuta cessione dei rami d'azienda TLC e Difesa ha comportato la revisione di detti controlli con il conseguente venir meno degli *audit* inerenti il ciclo attivo. Attività di Monitoraggio e Controllo: Matrice Analisi dei Rischi

→ Gestione profili autorizzativi; riformulati, i profili di accesso alla intranet aziendale in relazione sia al personale oggetto di cessione sia a quello rimasto in forza alla Eutelia SpA in a.s.; verificata, altresì, la relativa congruità dei livelli di abilitazione/applicativi rispetto alla mansione svolta dall'utenza all'interno dell'azienda.

→ Emissione ordini di acquisto:

effettuata verifica degli ordini passivi, in un determinato arco di tempo, verificando la corrispondenza degli ordini gestiti con le autorizzazioni rilasciate dai C.S.

→ Ricevimento fattura, verifica e registrazione:

verificato che i controlli di primo livello siano stati posti in essere, ovvero che vi fosse corrispondenza tra la documentazione in entrata, la registrazione della fattura e relativa gestione in tempi congrui.

→ Autorizzazione ed esecuzione pagamenti:

verificato che i controlli di primo livello siano stati posti in essere e che gli accessi per i bonifici non riferiti a fattura siano limitati a personale autorizzato

Tutti gli esiti dei controlli interni sono stati archiviati nell'applicativo per la gestione del controllo interno; dai controlli effettuati non sono emersi errori rilevanti, ma osservazioni puntualmente notificate agli *owner* dei relativi sottoprocessi nell'ottica del miglioramento continuo.

Applicazione Normativa in materia di Privacy (DLgs 196/03)

In relazione a pratiche concernenti clienti oggetto di cessione, ma relative a periodi di competenza di Eutelia S.p.A in a.s., sono state gestite le ordinarie attività di supporto in riferimento:

- alla gestione di richieste puntuali dei clienti in merito al trattamento dei loro dati personali;
- alla gestione di richieste di dettagli traffico telefonico e telematico non in linea con i parametri definiti nelle procedure di riferimento e con la normativa vigente;
- alla gestione di richieste di cancellazione dei dati personali dei clienti all'interno dei nostri sistemi informativi.

Nessun provvedimento è stato emesso dal Garante di interesse Eutelia nel corso del periodo in esame.

II - L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

2.1 LA PROCEDURA DI CESSIONE DEL RAMO DIFESA

In data 15.10.2012 il Comitato di sorveglianza, a seguito dei chiarimenti richiesti e forniti dai C.S., ha depositato il parere favorevole sul completamento dell'*iter* di cessione a Selta del Ramo Difesa comprensivo della partecipazione Eunicslab con la sottoscrizione del contratto definitivo di cessione. La cessione è stata autorizzata dal MISE in data 25.10.2012.

In data 26.10.2012 Agile ha rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione sulla quota in Eunicslab.

Il 30.10.2012, con atto autenticato dal notaio Domenico De Stefano di Milano (rep. 61792/14966), è stato ceduto il Ramo Difesa.

2.2 LO STATO PASSIVO

In data 16.10.2012 è stato depositato il progetto di stato passivo delle domande tardive, comprendente le domande depositate dal 21.12.2011 e sino al 12.07.2012. Il progetto ha riguardato n. 677 domande di insinuazione di cui n. 643 in materia laburistica (1 dipendente di Eutelia, 1 di società finanziaria, 1 fondo assistenziale e 640 dipendenti di Agile).

2.3 LE ATTIVITÀ NELL'AREA PENALE

Durante questo periodo, in attesa della ripresa delle udienze dinanzi al Tribunale collegiale di Arezzo, è stata anzitutto formulata una opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero di Roma relativa alla precedente presentazione di un atto di querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di diffamazione, querela proposta dagli scriventi nei confronti del quotidiano "La Repubblica" (e di cui si è riferito in precedenti relazioni).

La diffamazione concerneva alcune affermazioni del giornalista del quotidiano in ordine alla vicenda "Skype" ed all'assegnazione di alcune numerazioni telefoniche in relazione alle quali era intervenuto il Ministero delle Comunicazioni.

Nella richiesta di archiviazione cui si è presentata opposizione, il Pubblico Ministero, pur riconoscendo la correttezza dell'operato di Eutelia S.p.A. in a.s. e rilevando il fatto che nel brano giornalistico fossero contenuti giudizi erronei ed infondati circa la responsabilità dell'Amministrazione straordinaria di Eutelia S.p.A. in a.s. nell'ambito della vicenda, non ha ritenuto sussistere estremi di reato nella complessiva informazione fornita dal quotidiano.

Si è completata la procedura di rinvio a giudizio del c.d. "secondo troncone" della bancarotta Eutelia (cosiddetta Eutelia bis) relativo ai profili di distrazione fallimentare realizzati dai precedenti amministratori della società (mentre il primo troncone concerneva essenzialmente reati tributari e bancarotta per falso in bilancio).

In proposito, si è poi tenuta, in data 30.10.2012, un'udienza dibattimentale dinanzi il Tribunale di Arezzo, con la finalità di riunire e far proseguire i due tronconi in un unico processo.

È stata inoltre notificata ai Commissari Straordinari di Eutelia S.p.A. in a.s. la notizia di un terzo troncone per reati di bancarotta a carico del Sig. Pierfrancesco Campana, stralciato dai procedimenti principali, con la fissazione dell'udienza preliminare a carico di costui, che ha subito comunque diversi rinvii.

È tuttora pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo il procedimento penale (nel quale i Commissari Straordinari di Eutelia S.p.A. in a.s. sono costituiti come persone offese e danneggiate dal reato) cosiddetto "Edizioni 8", relativo ad una denuncia presentata dagli scriventi di cui si è detto in precedenti relazioni.

2.4 IMMOPREGNANA

Per l'andamento della partecipata non vi sono variazioni dall'ultima relazione, stanti le difficoltà dell'*iter* di cessione, atteso il coinvolgimento dell'altra procedura concordataria.

2.5 L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI CESSIONE DEI COMPLESSI AZIENDALI

In data 7.11.2012 i C.S. hanno trasmesso al Comitato e depositato al MISE la Relazione sull'esecuzione del Programma di cessione dei complessi Aziendali.

Con provvedimento del 15-19.11.2012 il Tribunale di Arezzo "sentita la relazione verbale dei C.S. e letta la Relazione ex art. 61 D. lgs. 270/99 dagli stessi redatta e depositata (...), rilevato che è stato pertanto attuato il Programma di cessione dei complessi Aziendali essendo intervenuto


*l'ultimo atto di formalizzazione della cessione dell'ultimo ramo (Difesa)
in data 30.10.2012 (...), ha dichiarato la cessazione dell'esercizio di
impresa in relazione alla procedura di amministrazione straordinaria
"Eutelia S.p.A. in A.S."*

I sottoscritti rimangono a disposizione per qualsivoglia ulteriore
informazione o chiarimento in merito a quanto precede.


Con osservanza.

Roma- Mestre, 29 Novembre 2013

I Commissari Straordinari


Avv. Francesca Pace


Prof. Daniela Saitta


Dott. Gianluca Vidal